



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio uso e assetto del territorio

Determinazione N. 2453 / 2025

Responsabile del procedimento: TORRICELLA NICOLA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN VIA CAENASSI" IN COMUNE DI PIANIGA. RICHIEDENTE: COMUNE DI PIANIGA (ID 6289) - PROCEDURA SEMPLIFICATA.

Il dirigente

Visti:

- i. la L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” così come modificata dalla L.R. 26 maggio 2011 n. 10, in particolare l’art. 45 sexies di delega, alle province inserite nell’elenco degli enti idonei, delle competenze regionali in materia di paesaggio;
- ii. il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii. in particolare gli artt. 146 che definiscono il procedimento relativo alle autorizzazioni paesaggistiche (di seguito anche D.Lgs. 42/2004);
- iii. il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010 di approvazione degli enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, tra cui risulta la Provincia di Venezia (ora Città metropolitana di Venezia);

richiamate:

- la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015 n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciale” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alla Province (Art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- la delibera di Giunta Regionale n. 507 del 19 aprile 2016 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali - Ricognizione dei procedimenti in itinere da trasmettere alla Città metropolitana di Venezia”, in particolare il punto 4 del dispositivo che dà atto che la competenza in materia di paesaggio, come disciplinata dal Titolo V bis della legge regionale 23 aprile 2004 n.11 (artt. da 45 bis a 45 sexies), appartiene alla Provincia di Venezia, cui la Città metropolitana succede e subentra;

- la legge Regione Veneto 30 dicembre 2016 n. 30, con la quale è stato effettuato il “Riordino delle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia”, in particolare l’art. 1 c. 2, che conferma in capo alle province le funzioni non fondamentali già conferite;

visti:

- i. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. la macrostruttura dell’ente con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto del Sindaco metropolitano n. 79 del 27/12/2023;
- iv. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 3 gennaio 2019, come da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16 giugno 2022, in particolare l’art. 12, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
- v. la deliberazione del Consiglio metropolitano n. n. 22 del 20 dicembre 2024, con cui sono stati approvati, in via definitiva, il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2025/2027;
- vi. il decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31 gennaio 2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale è previsto per l’Area Uso e assetto del territorio, tra gli altri l’obiettivo gestionale: "Miglioramento della gestione procedimentale finalizzata al rilascio di atti di assenso";
- vii. il decreto n. 82/2023 del 29/12/2023 del sindaco della Città metropolitana di Venezia, relativo all’attribuzione dell’incarico di direzione dell’Area Uso e assetto del territorio all’ing. Nicola Torricella;
- viii. la determinazione n. 234 del 28/01/2025 con la quale il Dirigente ha individuato l’arch. Stefano Barbiero quale Responsabile del presente procedimento;

premesso che:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito L. 241/1990), detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della L. 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;

- iii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 5 del 31.01.2024 è stata aggiornata la Carta dei Servizi con l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia, indicando:
- a) l'Area uso e assetto del territorio, come Unità Organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) l'arch. Stefano Barbiero come Responsabile del procedimento;
 - c) il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento;

richiamati il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (di seguito D.P.R. 31/2017), a norma dell'art. 146, co. 9, del D.Lgs. 42/2004;

vista l'istanza del 17/07/2025, acquisita al prot. C.M. n. 48778, con cui l'ente Comune di Pianiga ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per la modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta a vincolo paesaggistico, per i lavori di “realizzazione di parcheggio in via Caenassi” in comune di Pianiga, e contraddistinto al catasto al fg. 19 - mapp. 1278-1282, su progetto a firma dell'arch. Alessandro Trovò;

accertato che gli interventi previsti riguardano un immobile ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico per la presenza della zona di interesse archeologico “Agro Centuriato” e pertanto soggetta alla disciplina dell'art. 142 c. 1, lett. m) del D.Lgs. 42/2004;

verificato che le opere previste rientrano nell'elenco di cui all'allegato B alla voce n. 11 del D.P.R. 31/2017;

dato atto che il Responsabile del Procedimento, con nota del 29/07/2025, prot. C.M. n. 51429, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento;

preso atto che il Responsabile del Procedimento ha fatto propria la proposta di accoglimento della domanda redatta in data 29/07/2025 dal collaboratore all'istruttoria, arch. Laura Mattiuzzo dipendente presso l'Area Uso e assetto del territorio esprimendo, in ottemperanza all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e, compatibilmente con l'esigenza di conservazione dei valori paesaggistici protetti dal vincolo, parere favorevole all'intervento in oggetto;

con nota del 29/07/2025 - prot. C.M. n. 51429, sono state trasmesse alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno e al Comune di Pianiga, l'istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione allegata, tra cui gli elaborati di progetto che costituiscono a tutti gli effetti i documenti ufficiali a cui si riferisce il presente provvedimento;

vista la comunicazione ricevuta il 01/08/2025 prot. 26622 (prot. C.m. n. 52494 del 04/08/2025) con la quale la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Padova, Treviso e Belluno comunicava l'istituzione della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia e il trasferimento di competenza, a decorrere dal 30/07/2025, a quest'ultima di tutte le nuove istanze inerenti i comuni del territorio metropolitano, in seguito all'emanazione del D.P.C.M. 57/2024 e del D.M. 270/2024 e al perfezionamento della Riforma ministeriale che ha comportato la modifica di competenza tra le Soprintendenze;

vista la comunicazione del 06/08/2025 prot. 22525 (prot. C.m. n. 54027 del 07/08/2025) con la quale la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia precisava di aver acquisito la competenza per tutto il territorio della città metropolitana di Venezia dal 30 luglio 2025, confermando la modifica della denominazione in Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia;

vista la comunicazione del 12/08/2025 (prot. C.m. n. 55204/2025) con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso informava che l'istanza in oggetto veniva inoltrata per competenza alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia;

ritenuto che i tempi del procedimento avviato in data 29/07/2025 prot. C.m. n. 51429/2025 non fossero interessati dalla riorganizzazione di competenze di cui sopra, non trattandosi di nuova istanza, con Determinazione dirigenziale n. 2307 del 22/08/2025 è stata adottata l'Autorizzazione paesaggistica per lavori di "Realizzazione di Parcheggio in Via Caenassi" in Comune di Pianiga. richiedente: Comune di Pianiga (Id 6289) - Procedura Semplificata.", secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 8 del D.P.R. 31/2017;

vista la nota della Soprintendenza del 01/09/2025 prot. 24938, acquisita al prot. C.M. n. 59600, con cui ha espresso parere favorevole all'intervento proposto a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- *al fine di un miglior inserimento paesaggistico siano previste ulteriori aiuole, anche interposte fra i posti auto, allestite con alberi e specie erbacee;*
- *la pavimentazione in corrispondenza dei posteggi sia di tipo drenante, grigliata ed erbosa;*

visto l'art. 21-quinquies, comma 1, della L. 241/90, secondo cui “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. [...]”

verificata la sussistenza dei presupposti, si è ritenuto di procedere alla revoca in autotutela della Determina n. 2307/2025, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 e s.m.i. *“per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento”*, con Determinazione n. 2402/2025 prot. 60820 del 05/09/2025;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 54 giorni (al 09/09/2025), al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina: <https://cittametropolitana.ve.it/amministrazione-trasparente/attivita-e-procedimenti/tipologie-procedimento>;

per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO nella sezione P.T.P.C.T:

- dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PIAO 2025-2027);
- dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP arch. Stefano Barbiero (rif. Mis Z10 del PIAO 2025-2027);

visto che il richiedente ha assolto all'obbligo dell'imposta di bollo in modo virtuale per l'istanza e per il presente provvedimento (autorizzazione Agenzia Entrate a Città metropolitana atto n. 97271/2016);

Determina

- 1) di rilasciare l'autorizzazione paesaggistica all'ente Comune di Pianiga, per quanto concerne il vincolo relativo al bene paesaggistico individuato, per i lavori di *“realizzazione di parcheggio in via Caenassi”* in comune di Pianiga, e contraddistinto al catasto al fg. 19 - mapp. 1278-1282, come da documentazione trasmessa alla competente Soprintendenza;
- 2) che il presente provvedimento costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio da rilasciarsi dal comune, ai sensi dell'art. 11, co. 11 del D.P.R. 31/2017, non conferendo titolo alcuno alla esecuzione degli interventi;
- 3) che sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, nonché ulteriori provvedimenti autorizzatori, necessari ai fini della legittima esecuzione degli interventi in argomento;
- 4) che gli interventi previsti dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni dettate dalla competente Soprintendenza che di seguito si riportano:
 - *al fine di un miglior inserimento paesaggistico siano previste ulteriori aiuole, anche interposte fra i posti auto, allestite con alberi e specie erbacee;*

- *la pavimentazione in corrispondenza dei posteggi sia di tipo drenante, grigliata ed erbosa;*
- 5) che la presente autorizzazione paesaggistica rilasciata con procedura semplificata ai sensi dell'art. 11, co. 11 del D.P.R. 31/2017, è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
- 6) l'autorizzazione è immediatamente efficace per gli interventi per i quali non è necessario acquisire alcun titolo edilizio;
- 7) di inviare la presente autorizzazione a:
 - a) Comune di Pianiga;
 - b) Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Venezia;
 - c) Regione del Veneto;
- 8) che copia degli elaborati previsti dal progetto, unitamente alla relazione tecnica illustrativa, siano conservati in copia unica agli atti dell'ufficio – Area Uso e assetto del territorio.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente